

Al Personale Dipendente _Area Comparto

Azienda Ospedaliera dei Colli

OGGETTO: diritto allo Studio Anno 2026 nella misura massima di 150 ore individuali ai sensi dell'art.62 del CCNL Comparto Sanita 2019 - 2021 del 02 novembre 2022 - Avviso di Bando.

Si rende noto al personale di comparto titolare sia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, afferente a tutti i ruoli, laddove interessato alla fruizione dei permessi retribuiti previsti per il diritto allo studio - art. 62 del CCNL del comparto SANITA' 2019 - 2021, stipulato il 02 Novembre 2022- che, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, è possibile presentare apposita domanda di concessione per l'ottenimento del beneficio nella misura annua massima di **150 ore individuali** e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l' Azienda all'inizio dell'anno solare di riferimento.

Si precisa che i permessi spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1 dell'art.62, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al citato comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

I permessi in parola saranno di fatto fruibili nell'intero anno solare 2026.

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione, redatte esclusivamente secondo il modello di seguito allegato (*Allegato 1. Domanda di Concessione permessi retribuiti per il Diritto allo Studio 2026*) ed opportunamente sottoscritte, senza autenticazione della firma, dovranno essere indirizzate al Direttore UOC G.R.U. e per conoscenza al Direttore/ Responsabile U.O. di attuale assegnazione e dovranno essere prodotte entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito internet aziendale, a pena di esclusione. Qualora detto termine dovesse coincidere con un giorno festivo, il termine s'intende prorogato al primo giorno immediatamente successivo, non festivo.

Si precisa che le istanze finalizzate alla concessione dei permessi in argomento dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna a mano presso Ufficio Protocollo Generale sito al P.O. Monaldi, dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
- a mezzo pec, in un unico file formato **.PDF**, all'indirizzo **ospedalideicolli@pec.it** indicando nell'oggetto "Diritto allo Studio Anno 2026".

Nelle domande di partecipazione, da presentare secondo le modalità di cui innanzi, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali, di cui all'art. 76 DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di falsità di atti e/o di dichiarazioni mendaci, le seguenti generalità:

- 1) nome e cognome;
- 2) data di nascita;
- 3) profilo professionale;
- 4) tipologia e durata contrattuale;
- 5) U.O. / Servizio di assegnazione;
- 6) corso di studio per cui si chiede l'applicazione dell'istituto in oggetto e durata del ciclo di studi;
- 7) l'indicazione dello status di tipologia studente (se ordinario oppure se studente lavoratore a tempo parziale)

ed allegare alla stessa **documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di iscrizione** al relativo anno del corso di studi dell'Ateneo/Scuola/Istituto di afferenza.

I richiedenti che hanno beneficiato del diritto allo studio l'anno precedente per il medesimo corso di studi, dovranno, inoltre, allegare anche la certificazione relativa agli esami sostenuti con data, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere datata e firmata, a pena di esclusione.

La data del protocollo informatizzato farà fede quale data di presentazione della domanda certificandone l'avvenuta consegna.

Le richieste protocollate prima della pubblicazione del presente bando non saranno prese in considerazione.

Le richieste pervenute incomplete saranno escluse.

Qualora il medesimo richiedente presenti più domande verrà tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A PENA DI ESCLUSIONE

Con riferimento ai requisiti prescritti per la titolarità alla fruizione dei permessi in parola nonché alle modalità di concessione degli stessi si precisa che:

- il richiedente deve essere lavoratore dipendente dell'Azienda Ospedaliera dei Colli ed afferente **esclusivamente ai ruoli di comparto**;
- essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o, alternativamente, titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe;
- essere iscritto a corsi, della durata minima di 12 mesi, finalizzati al conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) universitari;
 - b) post-universitari;
 - c) scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
 - d) istituti privati per i quali è previsto il superamento dell'esame finale presso un istituto statale;

I permessi annuali in argomento saranno concessi nella misura massima di 150 ore individuali e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1 del succitato art. 62, la concessione dei permessi avverrà nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti con lo specifico status di studente a tempo parziale;

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6 dell'art.62 CCNL Comparto Sanità, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di con lo specifico status di studente a tempo parziale.

Qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 del succitato art., sussistano ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

3. ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla partecipazione al presente avviso i dipendenti che non avranno prodotto la domanda di partecipazione e la documentazione allegata secondo le modalità ed entro i termini di cui al presente bando.

L'esclusione dalla procedura sarà notificata agli interessati entro 30 giorni dall'esecutività del relativo provvedimento.

4. TIPOLOGIA DI CORSI PER I QUALI SONO RICONOSCIUTI I PERMESSI E MODALITA' DI FRUIZIONE

I permessi regolamentati dal diritto allo studio sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso il ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

Si precisa, altresì, che i permessi in oggetto saranno concessi:

- per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico di durata non inferiore a 12 mesi.
- per sostenere i relativi esami, con la precisazione che, in alternativa, si potranno utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 50, comma 1, del CCNL Comparto sanità 2019-2022.

Non è prevista la possibilità di fruizione dei permessi in parola per la preparazione agli esami e/o della eventuale tesi.

In caso di tale necessità, su esplicita richiesta dell'interessato ed a seguito di autorizzazione del Dirigente Responsabile della UO di afferenza, si potrà eventualmente fruire di un'articolazione dell'orario di servizio che agevoli lo studio, concordando tale modalità con il medesimo Dirigente.

I permessi retribuiti per studio sono concessi unicamente per l'effettiva frequenza dei corsi con riconoscimento dei tempi di percorrenza minimi e strettamente necessari per raggiungere la sede del corso e comunque relativamente alla giornata stessa della lezione e/o dell'esame.

I permessi sono altresì concessi per sostenere i relativi esami anche qualora siano esauriti i giorni di permesso retribuito (otto giorni) previsti dall'articolo 21, comma 1 del C.C.N.L. 01.09.1995.

I dipendenti a cui è concesso di beneficiare delle c.d. "150 ore-studio" hanno diritto, compatibilmente con le superiori esigenze di servizio, all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami e non possono essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario, né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda il compimento di un tirocinio, il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, potrà beneficiare di un'articolazione della prestazione lavorativa che faciliti la frequenza del tirocinio.

Si esclude la possibilità di poter fruire del permesso per seguire le lezioni in streaming on-demand, podcast o altre tipologie di comunicazione audio/video che permettano la fruizione dei contenuti anche al di fuori dall'orario di servizio.

I permessi retribuiti per motivi di studio non sono altresì concessi per la frequenza dei corsi di abilitazione professionale e/o tirocinio retribuito.

5. GRADUATORIA ED ADEMPIMENTI AVENTI DIRITTO

L'autorizzazione ad usufruire dei permessi studio per l'anno 2026 viene concessa con determina dirigenziale sulla base della graduatoria formulata successivamente alla scadenza del presente avviso ed all'esito dell'istruttoria delle singole istanze pervenute nei termini stabiliti.

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica per i soggetti aventi diritto.

Il personale assegnatario delle ore studio, al fine di usufruire dei permessi in argomento, dovrà presentare al competente Settore di rilevazione delle presenze della UOC G.R.U., **prima** dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'azienda, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. Si ribadisce che in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Con riferimento alla possibilità di fruizione dei permessi da parte di dipendenti iscritti alle università telematiche e per tutti i corsi da frequentare in modalità FaD (Frequenza a Distanza) e/o DDI (Didattica Digitale Integrata) e/o DAD (Didattica a Distanza), essa risulta subordinata all'attestazione della partecipazione del discente alle lezioni, con obbligo per i dipendenti, relativamente alla comprovata partecipazione ai corsi **durante l'orario di servizio**, in sovrapposizione dell'avvenuto collegamento in diretta (Live Streaming).

A tal fine è necessario che l'Università/Istituto/Ente Formatore, in riferimento alle specifiche lezioni seguite dall'allievo, con piena assunzione di responsabilità, certifichi che:

- il collegamento per le lezioni è avvenuto durante l'orario di lavoro;
- il collegamento alle lezioni poteva avvenire solo in quel determinato orario coincidente con l'orario di lavoro;

- le lezioni siano state personalmente, effettivamente e direttamente seguite in via telematica dal dipendente;

Si precisa, infine, che i dipendenti non saranno legittimati alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio in mancanza della formale autorizzazione da parte dell'Azienda.

6. DECADENZA DAL BENEFICIO

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza dai benefici conseguiti in caso di non veridicità del contenuto delle stesse ed applicazione delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Sono altresì causa di decadenza dal beneficio:

- 1) la mancata tempestiva presentazione relativa all'iscrizione, che dovrà essere presentata all'atto della domanda e comunque PRIMA della fruizione dei relativi permessi;
- 2) la mancata presentazione dell'attestazione dell'avvenuta frequenza ai corsi;
- 3) la mancata presentazione degli attestati degli esami sostenuti o dell'esame finale, anche in caso di esito negativo.

7. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED EVENTUALI NUOVI AVVISI

Qualora uno o più soggetti inseriti in graduatoria ed aventi diritto ai permessi rinuncino al beneficio in oggetto, o dai controlli emergano situazioni divergenti tra quanto dichiarato e ciò che è emerso in sede di verifica, l'ufficio provvederà allo scorrimento della graduatoria fino all'eventuale capienza dei posti disponibili.

Il dipendente che intenda rinunciare alla fruizione dei permessi o che non si iscriva al corso di studio indicato è tenuto a darne tempestiva comunicazione a mezzo pec, all'indirizzo ospedalideicolli@pec.it, indicando nell'oggetto "rinuncia diritto allo studio anno 2026".

Si precisa che, qualora il numero degli aventi diritto ai permessi non fosse stato interamente raggiunto, entro il mese di aprile dell'anno per cui è indetto il bando, potrà essere pubblicato un avviso di riapertura dei termini di presentazione delle istanze per consentire a chi ha ottenuto l'iscrizione ad un corso dopo la scadenza dell'Avviso di poter richiedere i permessi.

8. TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione della procedura selettiva in argomento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/03 e D. Lgs. n. 101/2018, Regolamento UE 2016/679 –; la presentazione della domanda di partecipazione implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, comprese le categorie particolari di dati personali e i dati giudiziari, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura, e di eventuali soggetti terzi in rapporto contrattuale con l'Azienda. Gli stessi dati personali potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della procedura selettiva, ne facciano espressa richiesta ai sensi

dell'art. 22 della L. n. 241/1990. L'interessato altresì gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Si informa, altresì, che i dati personali forniti saranno raccolti presso il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera Specialistica "Ospedali dei Colli" di Napoli e trattati con adeguate misure tecniche ed organizzative per le finalità di gestione della procedura e che delegato del trattamento è il Direttore del predetto Servizio.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, con la conseguenza che, in caso di omessa fornitura degli stessi, sarà disposta l'esclusione dalla procedura.

L' informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, riportata già nella sezione "Concorsi e borse di studio", ed ogni altra informazione in materia di trattamento dati, ivi inclusi i dati di contatto del Titolare e del DPO, sono disponibili sul sito web aziendale, alla pagina: www.ospedalideicolli.it/privacy/.

Il Funzionario amm.tivo
dott.ssa Chiara Iommelli


Il Direttore
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Avv. Vittorio Vittoria

Allegato 1. Domanda di Concessione permessi retribuiti per il Diritto allo Studio 2026

UOS Trattamento giuridico e delle relazioni sindacali
081/706.2434
081/706.2162